

Codice A1607C

D.D. 13 settembre 2022, n. 486

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SALUGGIA (VC) - Intervento: Impianto Eurex - Adeguamento dell'Edificio 2300 e installazione delle strutture per la caratterizzazione dei materiali radioattivi. - Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 486/A1607C/2022

DEL 13/09/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SALUGGIA (VC) - Intervento: Impianto Eurex - Adeguamento dell'Edificio 2300 e installazione delle strutture per la caratterizzazione dei materiali radioattivi. - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dal richiedente volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/559 /2022A/A1600A

Rif. n. 47637/A1607C del 14/04/2022

Rif. n. 54737 /A1607C del 14/04/2022

Rif. n. 79436 /A1607C del 27/06/2022

Rif. n. 79559 /A1607C del 27/06/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: SALUGGIA (VC)
Intervento: Impianto Eurex - Adeguamento dell'Edificio 2300 e installazione delle
strutture per la caratterizzazione dei materiali radioattivi.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza qui pervenuta dal richiedente in data 14.04.2022, con nota prot. n. 20321 del 13.04.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica, in formato digitale, allegate all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di Saluggia in data 27.06.2022, con nota n.7161 del 24.06.2022,

visti gli atti integrativi pervenuti dalla [REDACTED], in data 27.06.2022, con nota n.33365 del 27.06.2022,

considerato che gli interventi interessano gli impianti esistenti del sito Eurex di Saluggia e sono funzionali alla procedura di disattivazione nucleare in corso di attuazione; il complesso, localizzato all'interno di un ampio comprensorio di circa 16 ettari, che ricomprende al suo interno anche il

Centro Ricerche Enea, l'industria biomedica Sorin, il deposito Avogadro, è situato a 2,5 km circa a sud-est di Saluggia, in prossimità della Dora Baltea, all'interno del Parco naturale del Po piemontese; il sito è connotato dalla presenza, in corrispondenza del suo perimetro esterno, di un'opera di difesa idraulica, costituita da un muro alto circa 5 metri e profondo 15 m. dal piano di campagna, ai fini della messa in sicurezza delle aree da possibili fenomeni alluvionali.

Gli interventi previsti dal progetto presentato dalla [REDACTED] in data 14.04.2022, in sintesi, comprendono:

- l'adeguamento funzionale del Deposito 2300 esistente (utilizzato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi pregressi e di quelli che verranno prodotti nel corso del processo di decommissioning in vista del loro conferimento definitivo al Deposito nazionale); il fabbricato, collocato a nord-ovest dell'impianto Eurex, realizzato in carpenteria metallica e rivestito in lamiera grecata zincata, necessita di interventi di adeguamento, per renderlo idoneo agli attuali criteri di stoccaggio dei rifiuti radioattivi; si è scelto di demolire e ricostruire detta struttura, con aumento della cubatura esistente, considerato l'inserimento di un secondo corpo destinato a servizi, per una volumetria totale di circa 12.500 mc. In considerazione delle altezze e volumetrie in progetto, e in coerenza con gli interventi di mitigazione cromatica dell'impianto Cemex e Deposito D2 dell'Eurex, viene previsto: il trattamento delle pareti verticali con intonaco fibro-rinforzato (coloritura beige RAL 1001) e il posizionamento di un motivo di listellature verticali sempre in intonaco (nut brown RAL 8011); la parte bassa del fabbricato sarà raccordata a terra con zoccolatura in pannelli sandwich preverniciati (sepia brown RAL 8014);

- l'installazione di sistemi di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi solidi all'interno di tre manufatti prefabbricati, necessari, sia al fine di aumentare i livelli di sicurezza nella gestione dei rifiuti radioattivi, sia al raggiungimento dell'obiettivo finale delle attività di smantellamento; detti fabbricati sono previsti con struttura portante in acciaio e profilati metallici, tamponamenti in pannelli sandwich finiti in lamiera zincata, con funzioni accessorie al Deposito 2300 (edificio SGS di altezza pari a 5,5 m; Box Counter con altezza 3,0 m; edificio SITS con altezza 4,0 m); non vengono previsti specifici accorgimenti mitigativi cromatici rispetto ai suddetti manufatti, in quanto, viste le loro altezze dal piano di campagna, e considerata la presenza, sia dell'alto muro di difesa idraulica perimetrale, sia degli altri limitrofi edifici industriali, gli stessi non risultano visibili dall'esterno del sito.

Si ritiene necessario premettere che nel 2008 si è conclusa positivamente la procedura di valutazione ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto Cemex, destinato alla solidificazione dei rifiuti radioattivi, da attuarsi all'interno del sito Eurex; inoltre, l'adeguamento del deposito "Edificio 2300" e la realizzazione di nuove volumetrie di stoccaggio presso l'impianto Eurex, sono già stati oggetto di due successivi pareri dell'Amministrazione regionale nell'ambito di procedimenti di competenza Statale (Deliberazione n.21-2918 del 15 febbraio 2016 e Deliberazione n.14-2843 del 5 febbraio 2021).

A seguito della verifica della documentazione pervenuta a questo Settore regionale in data 14.04.2022, si evidenzia che, in relazione al progetto presentato, sono in corso le seguenti procedure:

- modifica di impianto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 101/2020 e dell'art.24, comma 4, del D.L. n.1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2021;

- procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

In data 25 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la procedibilità e la pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto "Impianto Eurex di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse", presentata dalla Società Sogin S.p.A. ai sensi dell'art. 19 del d.Lgs.152/2006; il progetto prevede la demolizione dell'attuale deposito rifiuti radioattivi "Edificio 2300" e la sua ricostruzione, mentre le facilities per le attività di caratterizzazione dei materiali radioattivi, sono collocate all'interno di nuove strutture prefabbricate;

in merito alla sopra citata procedura, in data 23 dicembre 2021, con Determinazione Dirigenziale n.859/A1602B/2021, il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, ha espresso osservazioni formulate in esito all'istruttoria tecnica effettuata e coordinata dalla Regione Piemonte e, al punto 1 (cfr. pagina n.7) si legge: *"si rileva la necessità che la documentazione venga rivista alla luce di quanto richiesto con deliberazione della Giunta regionale n.14-2843 del 5 febbraio 2021, al fine di rendere coerenti e coordinati i documenti inerenti l'istanza di verifica di assoggettabilità di cui trattasi, con quelli dell'istanza di modifica di impianto, ex articolo 233 del d.Lgs 101/2020 e articolo 24, comma 4, del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni in l. 27/2012"*; al punto 2 (cfr. pagina n.7): *"fermo restando quanto rilevato al punto 1, gli elementi contenuti nella documentazione a corredo della presente istanza, permettono di formulare sin d'ora alcune preliminari richieste di prescrizione..."* (omissis).

Si ritiene opportuno evidenziare che il progetto pervenuto a questo Settore regionale in data 14.04.2022, e integrato in data 27.06.2022, a seguito dell'esame degli elaborati tecnici e documentali allegati, si configura come uno degli approfondimenti richiesti con la citata D.D.n. 859/A1602B/2021 del 23.12.2021 del Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

inoltre, il procedimento di autorizzazione in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 233 del D.Lgs.101/2020 e dell'art.24, comma 4, del D.L.24 gennaio 2012, n.1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27), se di esito positivo, sostituirà tutti i provvedimenti amministrativi, atti e concessioni necessari alla realizzazione delle opere, costituendo, inoltre, variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Saluggia.

Indicazioni derivanti dal Piano paesaggistico regionale.

In riferimento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale vigente (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si rileva quanto segue:

- l'area d'intervento è ricompresa all'interno dell'Ambito di paesaggio, n. 29 "Chivassese"; in merito a quest'ambito il Ppr ha tra i suoi obiettivi, la salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggiore naturalità, la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità paesaggistica, nonché l'integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali;

- dalla consultazione della Tav. P4 “Componenti paesaggistiche” del Ppr, l’area del Sito Eurex viene incluso nelle morfologie insediative m.i. 8 “Insule specializzate” (aree edificate con funzioni specializzate), individuata come “Impianto speciale Deposito scorie nucleare (ex Enea)” e normata dall’art.39 delle NdA del Ppr: eventuali interventi di modifica ed ampliamento previsti su tali impianti dovranno essere subordinati ad una adeguata integrazione paesaggistico-ambientale nel contesto e alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni;
- le aree limitrofe sono invece ricomprese nella morfologia insediativa m.i.10 (aree rurali di pianura) di cui all’art. 40 del Ppr, in aree di elevato interesse agronomico (art. 20) e aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32), per le quali si prevede il mantenimento dell’uso agrario, la conservazione attiva e la valorizzazione dei segni del paesaggio agrario;
- dall’analisi della tavola P2: “Beni paesaggistici” del Ppr, le aree interessate ricadono interamente in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto sono ricomprese all’interno:
 - della fascia spondale dei 150 m della Dora Baltea (art. 142, comma 1, lett. c);
 - del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto Torinese (art. 142, comma1, lett. f);

verificato che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l’intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l’art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l’intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell’intervento con il piano d’area vigente (Piano d’Area del Parco Fluviale del Po).

accertato che l’intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. c) e f), del D.Lgs 42/2004,

considerato che gli interventi in progetto interessano strutture esistenti, nello specifico, è previsto l’adeguamento funzionale, mediante la demolizione e la ricostruzione, del deposito Edificio 2300, utilizzato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi pregressi, e di quelli che verranno prodotti nel corso del processo di decommissioning, preliminare al loro conferimento definitivo al Deposito nazionale; inoltre l’installazione di sistemi di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi solidi, all’interno di tre manufatti, in metallo e prefabbricati, non genera un rilevante impatto visivo, poiché le previste strutture, a un piano fuori terra, non risultano percepibili all’esterno del sito;

vista la necessità, ai fini della sicurezza dell'“Impianto speciale Deposito scorie nucleari” in argomento, dell'ammodernamento della struttura, obsoleta, mediante la ricostruzione dell'attuale deposito, considerato che la ricostruzione viene effettuata rispettando le caratteristiche tipologiche già adottate per il sito industriale dell'Eurex, e che le scelte cromatiche sono finalizzate all'attenuazione dell'impatto visivo dell'infrastruttura all'interno del contesto paesaggistico su cui insiste,

considerate le specifiche destinazioni d'uso del sito d'intervento, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, e viste le indicazioni del Ppr riferite all'ambito paesaggistico in esame, non si rilevano particolari elementi di criticità in relazione all'inserimento paesaggistico delle opere, anche tenuto conto che gli interventi insistono su un'area già da tempo destinata agli impianti della Eurex, e pertanto non comportano un implemento del consumo di suolo, e/o l'ulteriore perdita di connotati di naturalità del contesto paesaggistico; inoltre, i nuovi manufatti in progetto, a servizio dell'impianto, non modificano sostanzialmente la percezione visiva già esistente del complesso dell'Eurex ;

preso atto che alla data attuale, non sono indicati con certezza i tempi occorrenti per la dismissione dell'impianto, e del conferimento definitivo al Deposito nazionale, e che ai fini, sia di incentivare la qualità della progettazione del complesso industriale, sia di integrare maggiormente i nuovi interventi nel contesto agricolo-naturalistico circostante, in coerenza con gli accorgimenti di mitigazione e integrazione paesaggistica adottati per il sito della Eurex, allo scopo di perseguire per l'intero complesso un inserimento paesaggistico unitario, con la Determinazione Dirigenziale n.859/A1602B/2021 del 23.12.2021, il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, ha espresso osservazioni in esito all'istruttoria tecnica effettuata e coordinata dalla Regione Piemonte, e formulato alcune preliminari richieste prescrittive, alcune attinenti, nello specifico, alla tutela paesaggistica;

a seguito di quanto evidenziato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- nella fase esecutiva delle previste opere, siano integralmente recepite le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n.859/A1602B/2021 del 23.12.2021, del Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, in riferimento alla tutela paesaggistica, così come di seguito riportate:
 - applicazione delle medesime attenzioni cromatiche previste per i prospetti esterni del Deposito 2300, anche alle strutture di confinamento con caratteristiche copri-scopri, antistanti gli ingressi principali, previste, che dovranno essere finite con in coloriture scure, in continuità con lesene e basamento;
 - coloritura opaca e non riflettente per il nuovo camino;
 - cromatismi scelti tra la gamma dei bruno-sabbia per i manufatti accessori previsti in realizzazione per l'installazione di sistemi di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi solidi;
 - integrazione degli impianti vegetazionali previsti all'esterno del perimetro del muro di argine in corrispondenza di visuali aperte sul nuovo Deposito 2300, in continuità

con quanto già prescritto ai fini della mitigazione visiva dell'impianto Cemex, nel caso in cui le piantumazioni già in progetto non consentano un'adeguata mitigazione visiva anche del nuovo Deposito.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza autorizzazione paesaggistica ed 2300.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica 1</i>	NP VA 01827 Rev 01 Relazione paesaggistica adeguamento Edificio 2300 .pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica 2</i>	NP VA 01674 Rev 02 Relazione paesaggistica strutture caratterizzazione_Edificio 2300 .pdf
4	<i>Elaborato Scheda visuali paesaggio.</i>	Scheda 4_APPROCCIO VISUALE PAESAGGIO .pdf
5	<i>Elaborato grafico Planimetria generale</i>	SL 23 00052 Rev 04 planimetria generale .pdf
6	<i>Elaborato grafico Sistemazioni esterne</i>	SL 23 00054 Rev 03 sistemazioni esterne_dettagli .pdf
7	<i>Elaborato grafico Progetto Piano Terra</i>	SL 23 00059 Rev 03 pianta piano terra .pdf
8	<i>Elaborato grafico Prospetti</i>	SL 23 00063 Rev 03 architettonici_prospetti .pdf
9	<i>Elaborato grafico Sezioni di raffronto esistente e progetto Edificio 2300</i>	Elaborato NP VA 01929 Edificio 2300_demolizioni e costruzioni .pdf
10	<i>Specifiche tecniche strutture di servizio</i>	SL 23 00237 Rev 00 Specifiche tecniche struttura copri e scopri .pdf
11	<i>Struttura Box counter</i>	SL CR 00054 Rev 00 BC.pdf

12	<i>Struttura SGS</i>	Struttura SGS.pdf
13	<i>Struttura SITS</i>	Struttura SITS.pdf
14	<i>lettera Comune di Saluggia</i>	lettera_REGIONE_PIEMONTE_paesaggio.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.